



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'ASSESSORE

Decreto n. 30 del 04/06/2012

OGGETTO: Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana. Anno 2012.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1979 su "divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di contagio";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1979, su "norme integrative per la profilassi della Peste Suina Africana nella Regione Sardegna e nel restante territorio nazionale";
- VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 1982, n. 6;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15 su riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari in Sardegna;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 su "misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 relativa al regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2.6.1988, n. 218;
- VISTO il Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, art. 1 e art. 2;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 su "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587 su "regolamento concernente modificazioni al D.M. 20 luglio 1989, n. 298, relativo ai criteri adottati per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti;
- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 1 aprile 1997, così come modificato dal Decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2010 e del Decreto del Ministro della Salute del 4 agosto 2011 "recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
- VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, modificato e integrato dall'art. 20 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526;
- VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
- VISTA la Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la Peste Suina Classica ed al relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 di attuazione della suddetta Direttiva;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste Suina Africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento 349/2005/CE del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la Peste Suina Africana e la Peste Suina Classica;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362/CE recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 2007 n. 151 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- VISTA Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il D.A.I.S. 23 dicembre 2009, n. 67 relativo alla modifica della zona infetta per PSA nel cinghiale;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
- VISTO il Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014 assunto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/4 del 26.04.2011;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 “attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- VISTO il D.A.I.S. 02 settembre 2011, n. 36 decreto attuativo del Piano di eradicazione della peste suina africana e della peste suina classica – Anno 2011;
- VISTO il D.A.I.S. 28 ottobre 2011, n. 43 su “Profilassi della trichinellosi – obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria”;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 1253 del 07.11.2011 su “Programma straordinario Audit/Ispezioni su aziende suine accreditate per Peste Suina Africana e Peste Suina Classica”;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011, che approva il Piano di lotta e sorveglianza della peste suina africana per l’anno 2012 presentato dal Ministero della Salute su proposta della Regione Sardegna;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2011/852/UE del 15 dicembre 2011 che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 1472 del 26 gennaio 2012 che dispone l’applicazione delle misure già previste dall’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 recante misure sanitarie di eradicazione della Malattia Vescicolare del Suino e di sorveglianza della Peste Suina Classica;
- RITENUTO opportuno proseguire nel 2012 l’attività di verifica di efficacia sui controlli ufficiali svolti dai Servizi veterinari delle ASL nell’ambito di questo Piano di eradicazione;
- RITENUTO necessario individuare, con il supporto dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, le zone infette dal selvatico, dove intensificare le attività di controllo nel suino domestico e nel selvatico;
- CONSIDERATO che il lungo periodo di silenzio epidemiologico della Peste Suina Classica consente di modificare il livello di sorveglianza sierologica per questa malattia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

ACQUISITE	le valutazioni preliminari dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e del gruppo degli esperti sulla fauna selvatica relativamente alla ridefinizione delle zone infette da peste suina africana nel selvatico;
RITENUTO	necessario dare attuazione al Piano di eradicazione per la peste suina africana 2012 approvato dalla Commissione Europea, armonizzando i tempi e le modalità operative dei controlli sanitari con quelli previsti per il Piano di eradicazione della Malattia Vescicolare del Suino;
SENTITI	i Servizi Veterinari delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e la Commissione regionale per le strategie di lotta alle pesti suine;
ACQUISITE	le indicazioni del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle Malattie da <i>Pestivirus</i> e da <i>Asfivirus</i> ;

Su parere conforme del Direttore Generale della Sanità, sentito il Direttore del Servizio prevenzione

DECRETA

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Decreto dispone l'applicazione delle misure sanitarie di lotta alla Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli, in tutti gli animali della specie suina, domestici e selvatici, e negli stabilimenti che producono carni suine e prodotti a base di carne suina.
2. Le misure sanitarie del presente Decreto sono volte:
 - all'eradicazione della Peste Suina Africana dal territorio regionale;
 - alla tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale, compreso quello selvatico;
 - alla tutela ed alla promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti derivati con adeguate garanzie atte a scongiurare la diffusione del virus pestoso.

Art. 2 Definizioni

Oltre alle definizioni riportate nei Decreti Legislativi n. 54/2004, n. 55/2004 e n. 200/2010, ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Veterinario Riconosciuto": il veterinario aziendale libero professionista, riconosciuto dall'autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo 196/99, registrato nell'apposito elenco con Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- b) "BDN" la Banca Dati Nazionale, di cui al Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;



- c) "SIMAN" Sistema Informativo di Notifica delle Malattie Animali Nazionali, di cui alla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali DGSA-13691-P-24-07-2009;

Art. 3 Obblighi e competenze

1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del Piano di controllo e di eradicazione della Peste Suina Africana di seguito denominato "Piano", approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2011/807/UE del 30 novembre 2011.
2. All'Assessorato Regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale compete la direzione e il coordinamento delle azioni previste dal Piano e dal presente Decreto.
3. Per l'attuazione delle azioni ed i relativi adempimenti istituzionali previsti nel presente Decreto, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale si avvale delle competenze di:
 - a) Ministero della Salute;
 - b) Centro di Referenza Nazionale Asfvirus e Pestivirus;
 - c) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS);
 - d) Aziende Sanitarie Locali (ASL);
 - e) Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA).

Art. 4 Unita' di Crisi Regionale

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), convocata di concerto con il Ministero della Salute è coordinata dal Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, al fine di:
 - a) garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
 - b) supportare le Unità di Crisi Locali per le problematiche inerenti il riscontro e l'estinzione di focolai di pesti suine;
 - c) supportare le attività istituzionali di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche e della raccolta dati;
 - d) coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza epidemica e delle sue implicazioni commerciali.
2. L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta da:
 - Un rappresentante del Ministero della Salute;
 - Un rappresentante del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
 - Un rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente;
 - Uno o più veterinari del Servizio prevenzione Regionale;
 - Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - Il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale o un suo delegato;
 - Un funzionario amministrativo dell'Assessorato con funzioni di segretario verbalizzante.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

Di volta in volta, a seconda delle esigenze, l'Unità di Crisi Regionale può essere integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle tre aree funzionali delle ASL della Sardegna, da dirigenti dei dipartimenti territoriali dell' IZS della Sardegna o da altri componenti che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale attinente.

Art. 5 Unità di Crisi Locali

1. L'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), istituita formalmente in ogni ASL è attivata in occasione dell'insorgenza di un focolaio nel territorio di propria competenza e cura l'esecuzione di tutte le incombenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria secondo le linee guida specificate nel Manuale Operativo e nel Piano di Emergenza diffuso dal Centro Nazionale di referenza per le pesti suine.
2. La composizione e l'attività dell'Unità di Crisi Locale, che è coordinata dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale, deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Piano di Emergenza, in particolare ogni U.C.L. deve prevedere almeno:
 - a) i responsabili di ciascun servizio veterinario nell'ambito della ASL (Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale., Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche);
 - b) un funzionario amministrativo della ASL con funzioni di segretario verbalizzante;
 - c) un responsabile del dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio.
 - d) Il responsabile dell'OEVN o un suo delegato.
3. In rappresentanza del territorio, un referente dell'U.C.L. deve essere inoltre individuato in ogni distretto della ASL, con atto formale da trasmettere al Servizio prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.
4. La composizione delle Unità di Crisi locali, e i verbali relativi alla loro attività, vengono comunicati al Servizio prevenzione Regionale entro 7 giorni dalla riunione.
5. Il responsabile dell'U.C.L. e i referenti delle stesse a livello di distretto assicurano la disponibilità del kit previsto nel Piano di Emergenza per la Peste Suina Africana e del Manuale Operativo.
6. I responsabili dei Servizi veterinari di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche curano la distribuzione del materiale informativo sul Piano di Emergenza ed il Manuale Operativo per le parti di loro competenza.

Art. 6 Formazione e informazione

1. Il Servizio prevenzione Regionale, in collaborazione con il Ministero della Salute e con il CEREP, organizza corsi di formazione inerenti la legislazione e le problematiche sanitarie connesse alle pesti suine, riguardanti le attività di controllo da svolgersi presso gli allevamenti e gli stabilimenti autorizzati all'invio di prodotti suini al di fuori del territorio regionale.
2. Almeno una volta all'anno, il Servizio prevenzione Regionale convoca riunioni alle quali partecipano i responsabili dei Servizi veterinari di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e tutti i referenti di distretto delle Unità di Crisi Locali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

3. Il contenuto di tali riunioni deve essere trasferito a livello locale mediante riunioni successive nelle sedi periferiche; di tali riunioni deve essere data evidenza oggettiva al Servizio prevenzione Regionale mediante l'invio dei relativi verbali entro 7 giorni dalla riunione.
4. I referenti di distretto delle U.C.L. sono tenuti a curare il proprio aggiornamento permanente relativamente alle pesti suine.
5. I Veterinari Riconosciuti di cui all'art. 2, lettera a), per mantenere la propria qualifica, sono tenuti a curare il proprio aggiornamento professionale relativamente alle pesti suine.

Articolo 7 Anagrafe

1. Agli allevatori che inoltrano al SUAP specifica istanza di inizio di attività di allevamento suino, la ASL verifica la rispondenza ai requisiti minimi di biosicurezza e di benessere animale dell'allevamento ed assegna il codice aziendale di cui al DPR 317/1996, il quale deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro (preferibilmente sulla faccia esterna) sui suini entro i 70 giorni dalla nascita, o, comunque, prima di lasciare l'azienda.
2. Ai fini del presente Decreto sono soggetti all'adempimento di cui sopra, e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali di cui all'**Allegato n. 1**, anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
 - a) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 3 giorni dall'evento; le nascite e le morti vengono aggiornate ogni 30 giorni;
 - b) comunicare alla Banca Dati Nazionale (BDN) entro 7 giorni le movimentazioni di animali;
 - c) comunicare alla BDN annualmente i dati relativi alla:
 - i. consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo (suini presenti di età superiore a 70 giorni);
 - ii. totale nascite/decessi (al 31 marzo);
 - iii. numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).
4. Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente, o conferendo delega specifica ai Servizi Veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m. e i..
5. I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, verificando annualmente e registrando nella Banca Dati Nazionale (BDN):
 - a) codice aziendale;
 - b) indirizzo dell'azienda;
 - c) coordinate geografiche dell'azienda;
 - d) nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o di strutture zootecniche;
 - e) nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- f) tipologia di struttura (allevamento, stalla di sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico);
 - g) la capacità della struttura (nelle aziende da riproduzione è il numero massimo di riproduttori, nelle aziende da ingrasso è il numero massimo di suini del peso medio di 100 kg.);
 - h) la specie di suidi detenuta (suini domestici e/o cinghiali);
 - i) l'orientamento produttivo distinto in:
 - o ingrasso
 - o da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini e che non movimentata capi verso altri allevamenti)
 - o da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto;
 - j) modalità d'allevamento distinta in:
 - o semibrado;
 - o stabulato.
 - k) . qualifica sanitaria distinta in:
 - o sconosciuta
 - o non infetta controllata
 - o accreditata
 - o High Biosafety Herd Level (HBLH)
 - l) controlli anagrafici effettuati (check-list).
6. I dati relativi alla registrazione delle aziende sono costantemente aggiornati dai Servizi Veterinari delle ASL in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini", nella BDN dell'anagrafe suina.

Art. 8 Programma di monitoraggio nelle aziende suine

1. I Servizi veterinari delle ASL effettuano almeno un controllo su tutte le aziende suine nel corso dell'anno, in cui valutano lo stato clinico degli animali, verificano la regolarità degli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2), e dal Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010, ed eseguono i prelievi ematici da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste suina africana.
2. Il controllo anagrafico verifica la conformità al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2), e al Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini, con l'utilizzo delle liste di riscontro (check-list), da registrare in BDN. Il veterinario ASL nel corso degli accertamenti di cui al comma 1 controlla il registro aziendale, dove per riscontro appone timbro e firma e registra il controllo effettuato anche in BDN.
3. Il controllo sierologico viene eseguito in ogni allevamento su un gruppo di suini di età superiore ai tre mesi con una numerosità in grado di evidenziare la presenza della malattia con prevalenza \geq al 5% ed il 95% di confidenza. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, accompagnati dal modulo di richiesta specifico riportato nell'**Allegato n. 2** Su tali campioni oltre agli esami per la ricerca di anticorpi nei confronti della Peste Suina Africana sono condotti anche gli esami di laboratorio per la Malattia Vescicolare del Suino e la Malattia di Aujeszky.



4. I Servizi Veterinari dell'ASL registrano sul registro aziendale di carico scarico ed in BDN i controlli ufficiali effettuati, considerando validi anche quelli effettuati in zona di sorveglianza e di protezione e quelli effettuati in occasione della macellazione uso famiglia.
5. L'allevatore o il detentore degli animali è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo e al rispetto di tutti gli obblighi previsti.
6. In caso d'inadempienza, le operazioni di monitoraggio sierologico cui al presente Decreto sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Art. 9 Aziende accreditate

1. I Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio attribuiscono alle aziende suine, eccetto quelle che detengono fino a 4 suini, la qualifica di azienda accreditata per PSA, PSC e MVS, qualora soddisfino i seguenti requisiti minimi in grado di prevenire l'ingresso di malattie infettive e diffuse:
 - a) i proprietari ottemperano alle norme relative alla registrazione degli allevamenti, dei nati, dei deceduti, delle movimentazioni e dei censimenti, all'identificazione dei suini, ed a tutte le disposizioni previste dall'anagrafe suina;
 - b) i suini di età superiore ai tre mesi sono risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato ad un intervallo di tempo compreso tra 28 e 40 giorni secondo la tabella di cui all'**Allegato n. 3**;
 - c) l'azienda garantisce le esigenze minime di benessere animale e di biosicurezza di cui all'**Allegato 4**, coincidenti con quelle previste per l'accreditamento per la Malattia Vescicolare del Suino.
 - d) la verifica della sussistenza dei prerequisiti delle aziende suinicole di cui al punto c) precedente viene effettuata dai Servizi Veterinari dell'ASL competente attraverso la compilazione dell'**Allegato n. 5** – Check-list per il rilascio o il mantenimento dell'accreditamento delle aziende per PSA-PSC-MVS.
2. Per la conferma dell'accreditamento, l'azienda deve essere sottoposta ad una verifica, con cadenza annuale, dei requisiti di cui ai punti a) e c) del comma 1 e deve risultare negativa ad un controllo sierologico eseguito secondo la tabella di cui all'**Allegato n. 6**.
3. Per le aziende che hanno perso la qualifica sanitaria per il mancato rispetto di quanto previsto nel comma precedente, la riattribuzione della qualifica è riconosciuta previo sopralluogo di verifica delle condizioni strutturali e gestionali di cui al comma 1, paragrafo c), e previo duplice controllo sierologico effettuato ad un intervallo di tempo compreso tra 28 e 40 giorni, secondo la tabella di cui all'**Allegato n. 4**.
4. Nel caso in cui la perdita della qualifica sia avvenuta in seguito a infrazioni delle norme sanitarie da parte dell'allevatore, il costo dei prelievi e delle analisi di laboratorio necessarie al riaccreditamento è a carico dell'allevatore.
5. Il Servizio prevenzione Regionale effettua una verifica di efficacia sulle attività di controllo svolte dalla ASL nelle aziende accreditate secondo i tempi e le modalità definite con Determinazione dirigenziale.



Art. 10 Aziende accreditate ad alto livello di biosicurezza (High biosafety level herds – HBLH)

1. Alle aziende accreditate di cui all'art. 9 viene attribuita, esclusivamente ai fini di riconoscimento in ambito regionale, la qualifica sanitaria di "Azienda accreditata ad alto livello di biosicurezza" (HBLH), qualora le stesse offrano garanzie strutturali e protocolli di profilassi più severi secondo il seguente schema:
 - a) **gestione progressa**: devono aver ottenuto e mantenuto ininterrottamente la qualifica di aziende accreditate da almeno due anni e non essere mai state sede di focolaio di peste suina africana;
 - b) **biosicurezza**: devono essere garantiti livelli elevati di biosicurezza, sia in termini di strutture (recinzioni esterne, locali di stabulazione etc.), che in termini gestionali (misure di quarantena, smaltimento delle carcasse, procedure aziendali formalizzate etc.);
 - c) **personale**: i dipendenti e il personale dell'azienda non devono possedere altri allevamenti suini;
 - d) **registrazioni**: l'azienda deve registrare regolarmente in BDN consistenze annuali, macellazioni e movimentazioni. In azienda deve essere presente e costantemente aggiornato il registro dei visitatori;
 - e) **manuale delle procedure documentate**: le aziende devono dotarsi di procedure aziendali documentate approvate ufficialmente dalla ASL competente. Le procedure sono predisposte e gestite dal veterinario riconosciuto di cui all'art. 2, lettera z.
2. La ASL competente effettua per le aziende HBLH le seguenti attività:
 - a) registrazione ed aggiornamento annuale della qualifica HBLH;
 - b) vigilanza ufficiale sulla gestione aziendale e sulla corretta applicazione delle procedure;
 - c) sorveglianza sierologica secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2.
3. Il manuale delle procedure documentate deve comprendere i seguenti obblighi per il titolare o detentore di tali allevamenti:
 - a) assistenza di un veterinario riconosciuto con programmazione di durata minima annuale;
 - b) comunicazione immediata di ogni sospetto di malattia al veterinario riconosciuto;
 - c) comunicazione di ingresso di animali nell'azienda al veterinario riconosciuto;
 - d) isolamento degli animali di nuova introduzione per le verifiche sanitarie da parte del veterinario riconosciuto;
 - e) trasmissione alla ASL competente della copia della convenzione stipulata e del manuale delle procedure documentate aggiornato. Per le aziende già accreditate tale invio deve essere inoltrato entro il 31 gennaio.
4. Il Veterinario Riconosciuto deve essere in possesso dei requisiti e svolgere le funzioni di cui all'art. 13, comma 4. del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Inoltre è tenuto a registrare le attività svolte nell'ambito dell'autocontrollo ed a informare la ASL competente qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'accreditamento HBLH.
5. Il Servizio prevenzione Regionale effettua una verifica di efficacia sulle attività di controllo svolte dalla ASL nelle aziende accreditate HBLH, secondo i tempi e le modalità definite con Determinazione dirigenziale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

Art. 11 Allevamento semibrado

1. L'allevamento semibrado prevede il pascolamento dei suini all'interno di terreni recintati. I proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni ed a procedere agli eventuali interventi di manutenzione.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2012, n. 56, il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in collaborazione con i Sindaci dei Comuni interessati e le ASL, al fine di favorire la regolarizzazione degli allevamenti clandestini, coordina la predisposizione dei "progetti pilota".
3. Il Servizio prevenzione predispone i "progetti pilota" in stretto raccordo con i Comuni interessati, prendendo in considerazione:
 - a) la relazione tecnica contenente tutte le informazioni di cui al comma 6 del presente articolo.
 - b) le comunicazioni del Servizio Veterinario sulle richieste di regolarizzazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lvo N. 200/2010 e sull'ottemperanza alle norme sanitarie da parte degli allevatori interessati;
 - c) le risultanze della sorveglianza per virus pestosi sul selvatico effettuata sul numero programmato dei campioni negli ultimi due anni.
4. Al fine di ottenere la massima collaborazione dagli Enti Locali e dalle popolazioni residenti per la regolarizzazione degli allevamenti ai sensi del comma 2 Decreto del Presidente della Regione N. 56 del 3 maggio 2012, saranno promossi:
 - a) incontri di coordinamento con gli altri Assessorati regionali istituzionalmente competenti e con gli Enti territoriali per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di regolamentazione dei pascoli comunali nei Comuni maggiormente a rischio e per individuare opportune soluzioni operative in caso di criticità esistenti;
 - b) educazione sanitaria degli allevatori da parte dei Servizi Veterinari in collaborazione con le associazioni di allevatori con l'utilizzo di materiale informativo sulle prescrizioni contenute nel presente Piano.
5. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale riceve dal Servizio prevenzione i "progetti pilota" predisposti ai sensi del Decreto del Presidente della Regione.
6. Entro il 30 dicembre il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale invia una relazione comprendente la stima della dimensione del fenomeno dell'allevamento suino clandestino nelle varie parti del territorio e la georeferenziazione delle località di più frequente avvistamento.

Art. 12 Procedura di sorveglianza e di intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suidi non autorizzati

1. Il CFVA effettua la sorveglianza giornaliera sul territorio per rilevare la presenza di suidi in siti non autorizzati e carcasse.
2. In tali casi il CFVA trasmette al Servizio veterinario competente della ASL ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale della Sanità la scheda compilata riportante la georeferenziazione del sito.
3. I SS. VV. trasmettono il programma di pronta disponibilità al CFVA.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

4. Il CFVA trasmette un report mensile al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale della Sanità sulle attività di sorveglianza effettuata.
5. Il Servizio veterinario, che ha ricevuto la segnalazione di suidi irregolari nel territorio di propria competenza, effettua un sopralluogo congiuntamente al CFVA, stila una relazione tecnica e propone al Sindaco l'emanazione di Ordinanza di sequestro dei suini.
6. Il Sindaco dispone l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.
7. Ove ricorrano problemi di ordine pubblico viene rappresentata al Prefetto la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine.
8. Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
9. Il Sindaco affigge all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
10. Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N. 200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
11. Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
12. In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
13. I gruppi di suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.

Art. 13 Movimentazione dei suini

1. Tutti i suini destinati a movimentazione, inclusi quelli per immediata macellazione, devono essere sottoposti a visita clinica nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
2. Gli automezzi per il trasporto suini devono essere adeguatamente lavati e disinfettati dopo lo scarico presso l'azienda o il mattatoio, oppure presso un punto di disinfezione autorizzato. Il mezzo deve essere scortato da idoneo attestato, **Allegato n. 7**, stilato dal responsabile della struttura di macellazione o dell'allevamento, attestante l'esecuzione della disinfezione, e il disinfettante utilizzato deve rispondere ai requisiti di cui all'**Allegato n. 8**.
3. Le ASL autorizzano i punti di disinfezione situati negli esercizi privati, che forniscono questo tipo di servizio per conto terzi. La ASL aggiorna annualmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati esistenti nel territorio di propria competenza; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio prevenzione Regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

4. Nei punti di disinfezione autorizzati privati o pubblici deve essere chiaramente esposta idonea cartellonistica indicante i disinfettanti utilizzati, le concentrazioni d'uso e le modalità di utilizzo.
5. La ASL competente vigila sulla formazione del personale, sulle procedure adottate e sui disinfettanti impiegati.
6. Gli automezzi per il trasporto suini, provenienti dal restante territorio nazionale o comunitario, che trasportano suini verso aziende del territorio regionale, devono essere lavati e disinfettati sotto controllo ufficiale. L'avvenuta disinfezione viene attestata utilizzando l'Allegato n. 7.

Art. 14 Flusso informativo in caso di sospetto della presenza di pesti suine

1. Se si riscontra in un'azienda uno o più suini sospetti di infezione dal virus della Peste Suina Africana o della Peste Suina Classica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In particolare, il Veterinario Ufficiale trasmette immediatamente la notifica di sospetto compilando l'**Allegato n. 9**, ed indicando le coordinate geografiche dell'azienda o della località nella quale è stato riscontrato il sospetto, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute.
3. Gli allevatori ed i veterinari sono obbligati a segnalare immediatamente al Veterinario Ufficiale come sospetto di peste suina qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabili ad altre cause.
4. In tutti gli allevamenti suini del territorio regionale il Veterinario Ufficiale deve verificare con la massima attenzione qualsiasi segnalazione ricevuta di malattia o morte in allevamenti suini, non chiaramente riconducibile ad altre cause e nei casi dubbi devono essere intraprese le seguenti azioni:
 - a) prelievo di campioni di sangue o di organo da inviare al laboratorio;
 - b) attivazione dell'Unità di Crisi Locale, che predispose tempestivamente tutte le azioni successive in caso di conferma;
 - c) invio di denuncia di sospetto di cui al comma 2.
5. In caso di sieropositività per Peste Suina Africana in tutto il territorio regionale si applicano le misure previste all'art. 4 del D.lgs 20 febbraio 2004, n. 54 e inoltre:
 - a) abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
 - b) prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico;
 - c) attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti;
 - d) attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - e) nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- f) disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;
6. In caso di sequestro cautelativo dell'allevamento, il Veterinario Ufficiale ha cura di rilasciare per iscritto le prescrizioni sanitarie all'allevatore, da far firmare per ricevuta, utilizzando l'**Allegato n. 9/B**.

Art. 15 Flusso informativo in caso di conferma

1. In caso di conferma ufficiale della presenza della Peste Suina Africana o della Peste Suina Classica in un'azienda, il Servizio Veterinario competente invia la segnalazione di insorgenza di focolaio con l'**Allegato n. 10** al Sindaco, il quale emana le Ordinanze Sindacali di sequestro cautelativo e di abbattimento e di distruzione secondo gli schemi dell'**Allegato n. 11** e dell'**Allegato n. 12**.
2. Le operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione del sito sono a carico dei Comuni, e le relative spese sono rimborsate dal Servizio prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità ai sensi della L.R. 5 febbraio 1982, n. 6.
3. Le procedure per la pulizia e la disinfezione con i disinfettanti efficaci di cui all'Allegato n. 8 dei focolai sono disciplinate dall'allegato II del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 per le pesti suine, e sono documentate dall'**Allegato n. 13**, che è inviato al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. Entro dieci giorni dall'abbattimento, il Servizio Veterinario della ASL competente invia al Ministero della Salute ed al Servizio prevenzione il verbale di stima analitica di cui all'**Allegato n. 14**.

Art. 16 Indagine epidemiologica

1. In caso di conferma di focolaio di Peste Suina Africana e Peste Suina Classica, la scheda di indagine epidemiologica (Sez. A) di cui all'**Allegato n. 15**, deve essere inviata al Servizio prevenzione Regionale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti entro dieci giorni dall'abbattimento.
2. L'UCL provvede successivamente a completare l'indagine epidemiologica riguardante l'evento epidemico nel suo complesso, utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato 15 (Sez. B) e completandola secondo necessità con considerazioni aggiuntive.
3. L'indagine epidemiologica deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) periodo durante il quale il virus delle pesti suine può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;
 - b) possibile origine dell'infezione nell'azienda ed identificazione delle altre aziende correlate;
 - c) movimenti di persone, veicoli, suini, carcasse, sperma, carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;
 - d) rapporti funzionali, lavorativi o di parentela con proprietari o detentori di altre aziende suinicole;
 - e) verifica dell'eventuale possibilità che i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia, anche indirettamente a seguito dell'attività venatoria da parte dei proprietari o dei detentori.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

4. L'indagine epidemiologica completa è trasmessa al Servizio prevenzione Regionale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti al fine della revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza.

Art. 17 Istituzione di zone di Protezione e di Sorveglianza

1. Non appena la diagnosi di Peste Suina Africana o di Peste Suina Classica è stata confermata, il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 9, punto 1., punto 2. a), b), c), d), e), punto 4. del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Nel caso in cui la zona di protezione o di sorveglianza coinvolgano più comuni, il Dirigente del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sull'azienda in cui ricade il focolaio prende immediatamente contatto col Servizio prevenzione Regionale, il quale, con la collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, provvede all'emanazione del provvedimento istitutivo di zona di protezione e di sorveglianza.
3. Nelle zone di sorveglianza e di protezione per Peste Suina Africana, i suini non identificati in conformità delle norme previste dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini saranno sottoposti a sequestro sanitario ed ad indagini diagnostiche prima delle eventuali operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi e le relative spese saranno a carico del proprietario. Inoltre sarà irrogata la sanzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lvo n. 200/2010.
4. Nelle zone di sorveglianza e di protezione le aziende suine possono presentare alla ASL competente istanza motivata volta ad ottenere l'eventuale deroga relativamente all'art. 10, comma 3., lettera f), punto 4) del D.L.vo 54/2004, la quale istruisce e trasmette al Servizio prevenzione Regionale la documentazione da inviare al Ministero della Salute.

Art. 18 Misure da adottare in Zona di Protezione

1. All'interno della zona di Protezione per Peste Suina Africana o Peste Suina Classica si applicano le misure previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Ai fini della revoca delle misure di zona di protezione, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano l'apposita modulistica, nella quale risulti che siano state effettuate le visite cliniche e gli esami di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
3. Una copia di questa documentazione viene inviata al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai ed all'indagine epidemiologica definitiva di cui all'allegato 15 - Sez. B.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

Art. 19 Misure da adottare in Zona di Sorveglianza

1. L'autorità sanitaria competente deve adottare nella zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana o Peste Suina Classica le misure previste all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Ai fini della revoca delle misure di zona di sorveglianza, si applicano i commi 4. e 5. dell'art.11 del D.L.vo n. 54/2004. I Servizi Veterinari delle ASL compilano l'apposita modulistica di cui all'**Allegato n. 16**, nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche effettuate all'interno della zona di Sorveglianza. Una copia di questa documentazione viene inviata al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai e all'indagine epidemiologica definitiva di cui all'allegato 15 - Sez. B.

Art. 20 Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal decreto 19 agosto 1996, n. 587. Limitatamente alla sola fattispecie dei focolai di Peste Suina Africana, saranno corrisposti gli indennizzi soltanto qualora l'allevamento infetto nei due anni precedenti abbia presentato i parametri produttivi e riproduttivi di cui all'**Allegato n. 17** conformemente al livello minimo indicato.
2. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 298/88 con apposito Decreto dell'Assessore alla Sanità, è incaricata di stabilire i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
3. L'individuazione delle categorie degli animali soggetti a risarcimento viene effettuata dal Veterinario Ufficiale, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale.
4. Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Comuni sono tenuti ad inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, Servizio prevenzione, la richiesta di indennizzo.
5. La documentazione sarà corredata da apposita dichiarazione del Comune che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento, nonché il rispetto da parte dell'allevatore delle norme riportate nel presente Decreto e delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Alla pratica deve essere allegata anche copia del registro aziendale, una relazione tecnica da parte dell'ASL competente e le informazioni di cui all'allegato n. 17.
6. Entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori aventi diritto le indennità ad essi spettanti.
7. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Decreto e dalla normativa vigente non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.
8. Per accedere al rimborso delle spese sostenute durante le operazioni di abbattimento, distruzione degli animali e disinfezione nei focolai, i Comuni devono inviare apposita richiesta al Servizio prevenzione Regionale. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione delle spese sostenute.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

Art. 21 Ripopolamento per Peste Suina Africana e Peste Suina Classica

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento totale per pesti suine, è effettuato, sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente secondo le prescrizioni dell'Art. 13. del D.L.vo n. 54/2004 e del D.L.vo n. 55/2004, previo parere favorevole del Servizio prevenzione Regionale, che prenderà in considerazione la situazione epidemiologica regionale e le risultanze dell'indagine epidemiologica.
2. La reintroduzione dei suini nelle aziende già sede di focolaio non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni per Peste Suina Africana e 30 giorni per Peste Suina Classica dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se del caso, disinfestazione nell'azienda. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e dell'origine dell'infezione.
3. Se il ripopolamento inizia prima di sei mesi dall'estinzione del focolaio, previo parere favorevole del Servizio prevenzione Regionale, lo stesso deve avvenire gradualmente, previa immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati.
4. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento sierologico con la numerosità prevista dall'Allegato 4, trascorsi 45 giorni per Peste Suina Africana e 40 giorni per Peste Suina Classica; si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda in seguito all'esito favorevole degli esami.

Art. 22 Sorveglianza epidemiologica sui suini selvatici

1. Il Servizio prevenzione Regionale d'intesa con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, il gruppo di esperti di fauna selvatica previsti dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 e il supporto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, definisce e aggiorna la delimitazione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento nei suini selvatici.
2. Nelle zone infette nel selvatico di cui all'**Allegato n. 18**, i Servizi Veterinari delle ASL provvedono ad acquisire dai cacciatori, contestualmente all'attività di controllo per la ricerca della trichina, un campione di sangue e di milza, da almeno 96 suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria, e li recapitano al più presto al Servizio Veterinario delle ASL competenti, insieme alle apposite schede di segnalamento di cui all'**Allegato n. 19**. Tali campioni sono sottoposti ad esame virologico e sierologico.
3. Nei macroareali del restante territorio regionale, contestualmente all'attività di controllo per la ricerca della trichina, sono sottoposti al prelievo di un campione di sangue e di diaframma almeno 59 suini selvatici abbattuti, che vengono sottoposti ad esame sierologico per la PSA.
4. Al fine di garantire tale attività i responsabili delle U.C.L., con la collaborazione delle Province, organizzano opportuni incontri di formazione ed informazione con i cacciatori, le compagnie di caccia, le associazioni venatorie e le locali stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, precedentemente all'apertura della stagione di caccia.



Art. 23 Prescrizioni sanitarie per i cacciatori

1. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica annualmente all'Assessorato alla Sanità l'elenco delle Aziende agri-turistico-venatorie, delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.
2. I cinghiali allevati nelle aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposti su base annuale ai controlli sierologici per la PSA secondo la numerosità prevista nell'allegato 3 in occasione di catture oppure dell'abbattimento.
3. I proprietari dei luoghi di ritrovo da utilizzarsi al termine delle battute di caccia devono comunicare alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente, che ne tiene appositi elenchi, l'ubicazione degli stessi. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole.
4. Nei luoghi di raccolta si deve provvedere alla distruzione dei visceri dei cinghiali abbattuti mediante infossamento o incenerimento; è fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
5. Le carni dei cinghiali abbattuti nella zona infetta nel selvatico di cui all'allegato n. 18 devono essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
6. I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti, in assenza di evidenti cause traumatiche, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'**Allegato n. 20** ed all'inoltro di idonei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per le opportune indagini di laboratorio.
7. I Servizi Veterinari delle ASL e il personale del Corpo Forestale territorialmente competenti, vigilano sui punti di raccolta.

Art. 24 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di pesti suine in suini selvatici

1. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in caso di sospetto d'infezione pestosa nei suini selvatici, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, esaminando anche mediante analisi di laboratorio tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena sia confermato un caso primario di pesti suine in popolazioni di suini selvatici la ASL provvede a notificare il caso di malattia secondo la modulistica di cui all'allegato 9. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 54/2004.
3. Il Servizio prevenzione Regionale attiva il gruppo di esperti e dispone che:
 - a) sia ridefinita la mappa delle zone infette nel selvatico di cui all'allegato 18 nei nuovi casi di peste suina nel selvatico;
 - b) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella zona infetta;
 - c) gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta siano sottoposti a sorveglianza ufficiale, volta ad accertare le condizioni di stabulazione e l'eventuale rischio di contatto con suini



- selvatici, nonché l'eventuale esercizio di attività venatoria da parte dei titolari o dei dipendenti delle aziende poste nella zona a rischio;
- d) sia distribuito materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori;
 - e) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
 - f) siano effettuate ricognizioni sul territorio volte a segnalare l'eventuale presenza di suini al pascolo brado, per i quali si applicano le misure di cui all'Art. 12 del presente Decreto;
 - g) vengano allertate le forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle giornate di caccia, ed evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta;
 - h) il Servizio Veterinario della ASL competente esegua un programma di sorveglianza sierologica nell'ambito della zona infetta, volto ad escludere o ad accertare l'eventuale presenza della malattia nei suini domestici.

Art. 25 Programma di Eradicazione delle Pesti Suine in Popolazioni di Suini Selvatici

1. Nelle zone infette nel selvatico sono sempre adottate le seguenti misure:
 - a) Divieto di caccia;
 - b) In deroga al divieto di cui alla lettera a) la ASL competente, sentito il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), può autorizzare i cacciatori ad organizzare un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti, rispettando le seguenti prescrizioni:
 - 1) per ogni cinghiale abbattuto, di ogni categoria di età, deve essere prelevato un campione di sangue, milza e diaframma;
 - 2) il punto di raccolta deve essere un locale chiudibile a chiave, custodito da un responsabile autorizzato;
 - 3) le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere individualmente separate e identificate, devono essere stoccate in tali celle fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi;
 - 4) in caso di esito favorevole delle analisi, l'autorizzazione al libero consumo delle carni deve essere emessa dal Veterinario Ufficiale; tali carni non sono soggette a divieti se opportunamente identificate e accompagnate da certificazione del Veterinario Ufficiale.
 - 5) in caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c).
 - c) Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;
 - d) Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita delle aziende;
 - e) Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
 - f) Obbligo di controlli per accertare o escludere la PSA in tutti i suini malati;
 - g) Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
 - h) Esecuzione di un controllo di un Veterinario Ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali.
 - i) Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; il Veterinario Ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica per suini selvatici di cui all'Allegato n. 20 include almeno le seguenti informazioni:
 - 1) la località in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso;
 - 2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);
 - 3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- 4) l'età e il sesso dell'animale;
 - 5) se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto: lo stato della carcassa.
2. I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 26 Macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale

1. I suini le cui carni sono destinate all'invio al di fuori del territorio regionale, devono essere macellati presso mattatoi autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE così come modificata dalla Decisione 2011/852/CE.
2. I suini di cui al punto 1 devono essere macellati entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini le cui carni non siano idonee all'invio al di fuori del territorio regionale secondo procedure documentate riportate nel manuale di autocontrollo.
3. I mezzi utilizzati per il trasporto di suini devono essere puliti e disinfettati secondo le modalità riportate nell'articolo 13.
4. Le carni di cui al comma 1 nella fase di commercializzazione tra mattatoi, impianti di sezionamento, salumifici e depositi frigo autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal Veterinario Ufficiale operante nella struttura di partenza.
5. Nel caso di invio diretto di carcasse o di mezzene dal mattatoio agli stabilimenti di preparazione e di produzione di prodotti a base di carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, il Veterinario Ufficiale deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali attività di controllo in fase di ricevimento.

Art. 27 Macellazioni per autoconsumo familiare

1. Ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è consentita la macellazione per autoconsumo familiare degli animali della specie suina.
2. I proprietari dei suini che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare richiesta al Servizio Veterinario che assicurerà il controllo nei giorni stabiliti.
3. Il Servizio Veterinario competente per territorio stabilisce un protocollo operativo interno atto a garantire ed a intensificare il controllo delle macellazioni nelle aziende. I Servizi Veterinari territoriali ed i Comuni curano la diffusione capillare delle informazioni agli utenti che intendano avvalersi di tale pratica, anche tramite la predisposizione di idonea cartellonistica da esporre presso le sedi dei Servizi Veterinari, i Municipi, le Associazioni di categoria ed in ogni altra sede opportuna.
4. I Servizi Veterinari delle ASL inviano all'IZS un campione di sangue da sottoporre agli esami per PSA e un campione di muscolo diaframmatico per la ricerca della trichina nei suini macellati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

5. A conclusione della visita post-mortem, il Veterinario Ufficiale appone il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni dell'**Allegato n. 21** e compila il modello di cui all'art. 17 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
6. Nel caso in cui le aziende ricadano in zona di sorveglianza o di protezione per PSA, la macellazione dei suini per autoconsumo familiare è consentita alle seguenti condizioni:
 - che sia vietata la movimentazione dei suini al di fuori dell'azienda ai fini della macellazione;
 - che gli animali oggetto della macellazione per autoconsumo familiare siano sottoposti a visita clinica premacellazione durante la quale vengono in ogni caso prelevati per essere testati sierologicamente. L'esito della visita e del test sierologico devono essere favorevoli;
 - nel caso si tratti di suinetti fino ai tre mesi di età saranno sottoposte al controllo sierologico le rispettive madri;
 - che le carni dei suini macellati non siano trasportate al di fuori della zona di restrizione e pertanto siano destinate esclusivamente all'autoconsumo con divieto di commercializzazione;

Art. 28 Bollatura sanitaria delle carni

7. Alle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale è apposta la bollatura sanitaria prevista dal Regolamento CE 854/2004 e s.m. e i..
8. Le carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, devono recare un timbro di forma rettangolare come indicato nell'**Allegato n. 21** del presente Decreto.

Art. 29 Bollatura sanitaria di preparazioni e prodotti a base di carne

1. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono l'attuale sistema di bollatura sanitaria con l'utilizzo di un bollo di forma ovale, apposto direttamente sul prodotto o riportato nelle etichette.
2. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti non autorizzati all'invio di tali prodotti al di fuori del territorio regionale, devono riportare, direttamente sul prodotto o nelle etichette, un bollo sanitario di forma rettangolare riportante le indicazioni previste dalla legislazione in vigore.

Art. 30 Attività di Vigilanza Permanente

1. Negli stabilimenti di lavorazione delle carni suine autorizzati alla spedizione al di fuori del territorio regionale sono applicate le seguenti misure sanitarie:
 - a) Gli stabilimenti autorizzati all'invio di prodotti a base di carni suine al di fuori del territorio regionale sono sottoposti ad uno specifico programma di vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti.
 - b) La frequenza dell'attività di vigilanza è stabilita dal Servizio Veterinario territorialmente competente sulla base dell'analisi del rischio presente nello stabilimento. Tale frequenza deve comunque essere almeno settimanale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- c) L'attività di vigilanza espletata sarà registrata dal Veterinario Ufficiale in un apposito registro conforme agli elementi indicati nell'**Allegato n. 22**, tenuto presso lo stabilimento di produzione in una struttura chiudibile a chiave ed accessibile esclusivamente al Veterinario Ufficiale ed al responsabile aziendale di cui alla lettera f).
 - d) E' adottato, negli stabilimenti di cui alla lettera a), un apposito registro di carico e scarico, **Allegato n. 23**, nel quale saranno annotate tra l'altro le quantità di materia prima in entrata e di prodotti finiti in uscita.
 - e) Il registro di cui al punto d) potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'Allegato n. 17, previo accordo con il Veterinario Ufficiale, potrà essere modificato dalle aziende sulla base di specifiche esigenze organizzative e produttive.
 - f) La compilazione del registro di carico e scarico sarà curata da un responsabile individuato dalla stessa azienda, il cui nominativo sarà comunicato al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
 - g) La corretta tenuta del registro sarà verificata dal Veterinario Ufficiale durante la consueta attività di vigilanza ed in particolare al momento della compilazione della certificazione sanitaria di accompagnamento.
2. Negli impianti di sezionamento autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale sono applicate le seguenti misure sanitarie:
- a) gli stabilimenti di sezionamento abilitati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, che intendono lavorare anche carni suine non idonee a tale scopo, devono garantire la netta separazione delle due tipologie produttive in fase di magazzinaggio prevedendo:
 - 1) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio delle carcasse idonee all'invio al di fuori del territorio regionale e/o della relativa carne sezionata;
 - 2) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio della carne congelata idonea all'invio al di fuori del territorio regionale;
 - 3) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio della carne refrigerata confezionata sottovuoto idonea all'invio al di fuori del territorio regionale.
 - b) Negli stabilimenti di cui al punto a) le operazioni di sezionamento riguardanti le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale sono limitate esclusivamente alla produzione di pezzi anatomici interi e non è consentita la produzione di trito da salumeria ad eccezione degli stabilimenti che introducono esclusivamente carni suine conformi alla Decisione 2005/363/CE e s.m.i.
 - c) Negli stabilimenti di cui al punto a) dovrà essere garantita la presenza del Veterinario Ufficiale durante tutta l'attività lavorativa; lo stesso Veterinario Ufficiale stabilisce il ritmo produttivo in base all'esigenza di garantire una corretta tracciabilità delle partite prodotte;
 - d) In deroga a quanto indicato nel punto c), gli stabilimenti che introducono esclusivamente carni suine conformi alla Decisione 2005/363/CE e s.m.i. possono, a giudizio del Servizio Veterinario territorialmente competente, essere esentati dalla necessaria presenza del Veterinario Ufficiale durante tutta l'attività lavorativa ed in alternativa essere sottoposti ad un programma di controllo ufficiale con cadenza minima settimanale, purché la frequenza assicuri il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 854/2004 così come specificato al Capo II, punto 4 del medesimo.
 - e) Gli stabilimenti di cui al punto a) fissano un calendario settimanale indicante le giornate dedicate alla lavorazione delle carni destinate all'invio al di fuori del territorio regionale. Qualora per sopravvenute esigenze sia necessario svolgere giornate lavorative straordinarie se ne darà preavviso al Servizio Veterinario con 24 ore d'anticipo; tali giornate lavorative



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- potranno essere svolte esclusivamente dopo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario.
- f) Gli stabilimenti di cui al punto a) dovranno mantenere aggiornati l'elenco dei fornitori e l'elenco dei clienti ai quali forniscono carne suina idonea all'invio al di fuori del territorio regionale, indicando la sede, il numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica. Dovranno inoltre informare il Veterinario Ufficiale di ogni variazione apportata ai medesimi elenchi.
 - g) In caso di produzione di partite di carne congelata o confezionata sottovuoto, lo stabilimento deve dotarsi di un registro di carico e scarico, periodicamente sottoposto a vigilanza da parte del Veterinario Ufficiale. Allo scopo di garantire la tracciabilità nell'etichetta delle carni congelate va riportato, oltre che il mese e l'anno, anche il giorno di congelamento ed il numero di lotto della partita.
 - h) Nella fase di distribuzione delle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, nel mezzo di trasporto non è consentito il trasporto di altre carni suine anche se confezionate. E' consentito il trasporto contemporaneo di carni di altre specie animali. Preventivamente alla compilazione del certificato sanitario di accompagnamento delle carni in uscita, il Veterinario Ufficiale verifica la tracciabilità dell'intera partita di carni suine oggetto di lavorazione.
 - i) Il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di sezionamento deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali azioni di controllo in fase di ricevimento.
 - j) I mezzi di trasporto delle carni suine idonee alla spedizione extraregionale devono essere visionati dal Veterinario Ufficiale al momento della partenza verificando la corretta corrispondenza tra carico e certificazione sanitaria di accompagnamento. Negli stabilimenti di cui al punto a), qualora per esigenze logistiche la partenza del mezzo di trasporto non sia immediatamente successiva al carico e alla compilazione del certificato sanitario, lo stesso mezzo di trasporto andrà sigillato da parte del Veterinario Ufficiale. Di tale provvedimento ne sarà data comunicazione nella prenotifica d'invio delle carni alla ASL che le riceve. La rimozione del sigillo avverrà a destinazione da parte del Veterinario Ufficiale o in sua assenza da personale autorizzato; in questo caso il sigillo va conservato e successivamente consegnato al Veterinario Ufficiale.
3. Nei porti e aeroporti sono applicate le seguenti misure sanitarie:
- a) Negli spacci ubicati nelle zone sterili (lato volo) degli aeroporti è consentita la vendita di alimenti di origine suina prodotti in Sardegna, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se provenienti direttamente da stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE e s.m.e i. e accompagnati dalla certificazione sanitaria ufficiale richiesta per la spedizione oltre il territorio regionale.
 - b) Le autorità portuali ed aeroportuali sono tenuti ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna.
 - c) La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica sono curate dal Servizio prevenzione Regionale.
 - d) I Servizi Veterinari delle ASL vigilano presso porti ed aeroporti al fine di verificare in collaborazione con le Autorità portuali ed aeroportuali la corretta applicazione delle misure sopra elencate. Ogni ASL interessata predispone un programma annuale di vigilanza prevedendo in particolare, e almeno con frequenza mensile, la verifica di:
 - 1) corretta apposizione della cartellonistica di divieto;
 - 2) eventuale utilizzo di alimenti di origine suina non autorizzati oltre le barriere dei controlli.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

- e) Allo scopo di coordinare le operazioni di controllo i Servizi Veterinari delle ASL comunicano alle Autorità portuali ed aeroportuali i numeri telefonici per il servizio di reperibilità.
 - f) Con cadenza annuale le ASL interessate dovranno relazionare al Servizio prevenzione sulle attività di vigilanza e formazione poste in essere presso porti ed aeroporti.
4. Relativamente ai trasporti di suini vivi sono applicate le seguenti misure sanitarie di controllo:
- a) Il Servizio prevenzione Regionale collabora con le Prefetture e con le forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante il trasferimento degli animali, anche assumendo iniziative di raccordo operativo finalizzate ad ottimizzare il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Servizi Veterinari.
 - b) Allo scopo, viene curata la distribuzione alle competenti Prefetture, e tramite esse alle forze dell'Ordine, di tutte le informazioni aggiornate inerenti le motivazioni della vigilanza, le normative sanitarie, le possibili infrazioni e le sanzioni previste.
 - c) I Servizi Veterinari delle ASL trasmettono alle Prefetture e alle forze dell'Ordine il numero telefonico per il servizio di reperibilità.
 - d) Gli automezzi per il trasporto di animali autorizzati ai trasporti internazionali devono rendere disponibile il ruolino di marcia indicante le località di provenienza e di destinazione, nonché il tipo e il numero di animali trasportati.
 - e) In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, si applicano le seguenti misure:
 - 1. sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile e senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
 - 2. sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.
 - f) In alternativa alle operazioni di cui ai punti 1. e 2. della lettera e), su richiesta del proprietario dei suini è possibile mettere in atto, qualora le condizioni operative lo consentano, le seguenti azioni:
 - 1. trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di destinazione;
 - 2. sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;
 - 3. identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;
 - 4. esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici per PSA su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario.
5. Nei ristoranti e agriturismo sono applicate le seguenti misure sanitarie:
- a) Il Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL tiene elenchi aggiornati dei ristoranti e degli agriturismo esistenti nel territorio di propria competenza.
 - b) Tali esercizi vengono sottoposti a vigilanza sanitaria per verificare il rispetto della normativa inerente le pesti suine almeno una volta all'anno, o con frequenza superiore in base alla classificazione del rischio, così come indicato nel Piano Alimenti, ed in tali controlli sarà compilata la scheda di cui all'**Allegato n. 24**.
 - c) L'attività di vigilanza viene relazionata annualmente al Servizio prevenzione Regionale.

Art. 31 Oneri Finanziari

- 1. L'onere finanziario per l'attuazione del piano è posto a carico della Regione, con un cofinanziamento comunitario previsto dalla Decisione 2011/807/UE fino ad un importo massimo di €. **100.000,00**.



2. La spesa regionale complessiva prevista per l'espletamento dei test virologici e sierologici è pari a € **400.000,00**. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0393.
3. La spesa per i suini abbattuti in seguito a focolai di peste suina o a sieropositività ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 quantificabile in € **80.000,00** è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0384.
4. La spesa per l'abbattimento e la distruzione degli animali e per le disinfezioni in seguito a focolai o sieropositività è quantificata in € **30.000,00**. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0393.

Art. 32 Rendicontazione e flusso dati

1. Le ASL alimentano il flusso informativo nei confronti della Regione secondo le seguenti modalità:
 - a) Entro il 31 marzo di ogni anno aggiornano i dati anagrafici delle aziende e degli allevamenti suini mediante la registrazione in BDN dei dati di cui al punto c, comma 3 dell'art. 7.
 - b) Entro il 31 marzo di ogni anno, in occasione della trasmissione dei flussi informativi riguardanti i piani di eradicazione nazionali e la relazione annuale, trasmettono una relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni svolte, in particolare:
 1. elenco delle aziende riscontrate sierologicamente positive per PSA e PSC con descrizione delle azioni intraprese;
 2. schema riassuntivo e descrizione delle attività di vigilanza svolte, suddivise nell'ambito delle aree funzionali di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Igiene degli Allevamenti;
 3. relazione epidemiologica descrittiva riguardante i focolai eventualmente verificatisi nel corso dell'anno e le attività di risanamento svolte sul territorio (controlli sierologici, clinici ecc.).
 - c) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono inoltre entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento la relazione annuale delle attività svolte.
 - d) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, ai sensi all'articolo 7 della decisione 363/2005, trasmettono con cadenza semestrale l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti ai sensi della medesima Decisione e l'elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 4, inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana); trasmettono inoltre ogni informazione utile riguardo all'applicazione della Decisione CE 363/2005.
 - e) Le ASL nelle quali si sono verificati abbattimenti per sieropositività o focolai di malattia trasmettono mensilmente al Servizio prevenzione Regionale i dati e le informazioni necessari alla partecipazione finanziaria della Comunità Europea, nel rispetto del Regolamento 2005/349/CE.
 - f) Le ASL trasmettono trimestralmente, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre, i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del piano; entro il 30 gennaio è trasmessa la relazione contabile annuale.
2. Rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre, l'IZS trasmette al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale i rendiconti contabili trimestrali delle spese sostenute in applicazione del piano, e, entro il 31 marzo, la rendicontazione contabile e la relazione tecnica annuale. A prescindere dalle relazioni periodiche, l'IZS della Sardegna alimenta e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

aggiorna appositi applicativi di consultazione diretta delle attività diagnostiche sulla base delle esigenze dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno viene trasmessa al Servizio prevenzione Regionale l'analisi epidemiologica annuale, realizzata dall'OEVR che aggiorna la descrizione epidemiologica.
4. Il Servizio prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute, entro il 15 aprile, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.

Art. 33 Sanzioni

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

Art. 34 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, gli allevatori e i cacciatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
2. Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati dal n. 1 al n. 24. L'allegato n. 18 relativo alle zone infette nel selvatico potrà essere aggiornato con Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione Regionale ove le risultanze delle analisi sui cinghiali lo rendessero necessario.
3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, e abroga il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 36 del 02.09.2011.
4. L'allegato I del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 9 novembre 2010 relativo a "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino" è abrogato e sostituito dagli allegati n. 4 e n. 5 del presente Decreto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 30

DEL 04/06/2012

5. Le attività previste nel presente Piano sono poste in essere con decorrenza immediata, e restano in vigore fino all'emanazione del successivo Decreto. L'attività di sorveglianza sierologica dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012.

Cagliari,

L'Assessore
Simona De Francisci

FG. 4.
S.F. Resp 4/4
D.C. Dir. Serv. IV
GL.C. Dir. Gen. Sanità